Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 335

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 dicembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Trentino Alto-Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 335 DEL 6 DICEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 86: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 10 novembre 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(9812)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **988**.

Revisione delle piante organiche degli istituti d'arte.

N. 988. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, vengono revisionate, a decorrere dal 10 settembre 1979, le piante organiche degli istituti d'arte.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1980
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 83

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1980, n. **799**.

Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, la vendita o la assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto fino al 30 giugno 1981.

Art. 2.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui all'art. 4 del decreto-legge citato.

Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 3.

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 ed indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dal 23 novembre 1980.

La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile può essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità prevista dal precedente secondo comma.

Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice dispone la restituzione delle somme ricevute in base ai benefici eventualmente ottenuti ai sensi del precedente comma e ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorità amministrativa.

Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'art. 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.

Art. 4.

Il pagamento dei premi, con scadenze comprese tra il 23 novembre 1980 ed il 15 giugno 1981, della assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa ad autoveicoli, motoveicoli e natanti non adibiti ad uso di diporto, di proprietà di residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, è differito al 30 giugno 1981, fermo restando, trascorso detto termine, il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1901 del codice civile e quello dell'art. 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data del 23 novembre 1980 fosse in corso il termine indicato nell'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 5.

Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto:

a) le cessioni di prefabbricati anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nelle regioni Basilicata e Campania, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;

b) le cessioni di veicoli a motore per uso abitazione e di rimorchi per lo stesso uso destinati ad essere utilizzati, anche per attività imprenditoriali, nelle regioni indicate nella precedente lettera *a*). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai veicoli ed ai rimorchi stessi;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorchè destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera *a*). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle aziende agricole per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera *a*). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trova l'azienda agricola nonchè dal competente organo regionale;

e) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, siti nelle regioni indicate nella precedente lettera *a*), nonchè le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonchè in relazione alla attività di demolizione e sgombero delle macerie;

g) le cessioni di apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili (ex v.d. 85.12), di caldaie e radiatori di ghisa, di ferro o di acciaio azionati a legna, carbone, gas prodotti di petrolio (ex v.d. 73.37), di stufe, caloriferi, cucine economiche e fornelli di ghisa, di ferro e di acciaio (ex v.d. 73.36) destinati ad essere utilizzati nelle regioni indicate nella precedente lettera *a*).

Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente, nonchè nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive che destinano gratuitamente, conformemente all'apposita certificazione del comune, i beni e i servizi medesimi ai danneggiati.

Fino alla data del 31 dicembre 1981 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) del primo comma effettuate per conto del commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Le domande, gli atti, i contratti ed i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Art. 6.

I soggetti di cui all'articolo precedente che abbiano assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi indicati nello stesso articolo, importati, acquistati o ricevuti dal 24 novembre 1980 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto al rimborso della imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, sempreché non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 7.

I contribuenti che, nella dichiarazione relativa all'anno 1979 presentata agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nelle cui circoscrizioni territoriali sono compresi i comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, non hanno chiesto il rimborso ai sensi del secondo comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro il 28 febbraio 1981.

Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi del precedente art. 5, sono assimilate a quelle indicate nel terzo comma, n. 1) dello stesso articolo 38-*bis*.

Art. 8.

Gli atti pubblici stipulati dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981, da prodursi al pubblico registro automobilistico, sono esenti dall'imposta proporzionale e

fissa di registro e dall'imposta di bollo nonché da ogni compenso, emolumento o diritto dovuto ai pubblici uffici, qualora siano posti in essere dal commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e da enti pubblici per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980.

Le formalità relative agli atti di cui al primo comma e alle scritture private poste in essere dai soggetti sopraindicati, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981 sono esenti dall'imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dall'imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto. Le predette scritture sono redatte in carta semplice.

I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli atti posti in essere fino al 31 dicembre 1981 per la sostituzione di veicoli a motore e loro rimorchi, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente.

Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono altresì esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dall'imposta di bollo nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalità da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per effetto degli stessi eventi.

Art. 9.

I termini di trenta e novanta giorni stabiliti dal secondo comma dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati rispettivamente a centoventi e a centottanta giorni per le formalità relative ad atti a cui hanno partecipato soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, in uno dei comuni indicati a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

La disposizione del comma precedente si applica alle formalità relative ad atti con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 24 ottobre 1980 al 23 ottobre 1981.

Art. 10.

I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari prodotti nei comuni indicati a norma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, per l'anno 1980 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 11.

Le erogazioni in danaro effettuate entro il 30 giugno 1981 in favore delle popolazioni dei comuni delle regioni Basilicata e Campania indicati a norma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, agli effetti delle imposte sul reddito non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto beneficiario e sono deducibili, se di ammontare non inferiore a lire cinquantamila, ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

La deduzione di cui al comma precedente è consentita, per il periodo di imposta nel quale le erogazioni sono state effettuate, a condizione che sia allegata idonea documentazione alla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo e semprechè le erogazioni medesime siano state fatte affluire:

a) al fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

b) ai comuni, province, regioni e ad altri enti pubblici;

c) ai fondi di solidarietà appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonché da organi di stampa.

L'utilizzo delle somme, affluite ai fondi di solidarietà previsti dalla lettera *c*) del precedente comma, per fini diversi da quelli della destinazione di beni e di servizi in favore dei soggetti indicati nel primo comma è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 314 del codice penale.

Alle erogazioni di qualsiasi importo effettuate dai titolari di reddito di lavoro dipendente, per il tramite del sostituto d'imposta, mediante prelievo sul reddito stesso, si applica il secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche alle erogazioni da chiunque effettuate di beni mobili iscritti in pubblici registri ed alle erogazioni, effettuate da imprese, di prefabbricati e dei beni indicati alla lettera *g*) dell'art. 5 alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della impresa erogante. La deduzione prevista nel primo comma è consentita a condizione che la quantità e la qualità dei beni e la loro consegna e destinazione in favore delle popolazioni dei comuni delle regioni Basilicata e Campania indicati a norma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, risultino da certificazioni di uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali. Le certificazioni devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le erogazioni sono state effettuate.

Art. 12.

In deroga al disposto dell'art. 55, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati a norma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

Art. 13.

Agli abbonati telefonici ed utenti telex danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'ultimo comma del-

l'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico e telex effettuato dal 23 novembre al 31 dicembre 1980.

Agli abbonati telefonici di cui al primo comma non saranno, altresì, addebitati i canoni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, concernenti il primo trimestre 1981, ivi compresi gli importi integrativi per i canoni del quarto trimestre 1980 dovuti dal 16 novembre 1980 per effetto della variazione intervenuta a seguito del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, mentre agli utenti telex di cui al primo comma saranno addebitati i 9 dodicesimi del canone annuo relativo al 1981, secondo le misure previste dal decreto ministeriale 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1977.

Gli importi dovuti dai predetti abbonati telefonici per la bolletta telefonica del primo trimestre 1981 e gli importi dovuti dai predetti utenti telex per le fatturazioni telex relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 1980 possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 30 giugno 1981.

Le comunicazioni telefoniche e telex urbane, interurbane, internazionali ed intercontinentali, effettuate dalle persone danneggiate dal terremoto ed indicate dalle autorità locali, nel periodo dal 23 novembre al 31 dicembre 1980, in partenza dai posti telefonici e telex pubblici dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, nonché le comunicazioni dello stesso tipo e per la stessa durata, in partenza dai posti telefonici e telex pubblici dei centri di raccolta dei profughi delle zone terremotate, richieste dai profughi stessi, sono gratuite.

Gli oneri derivanti alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni per effetto delle suddette agevolazioni, a titolo di canoni e di traffico di loro competenza, valutati complessivamente in lire 8.000 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie stesse dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980; alla nuova spesa si farà fronte con i maggiori proventi nell'esercizio medesimo per il traffico telefonico internazionale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I telegrammi accettati nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa dal 23 novembre 1980 al 31 dicembre 1980.

Vengono altresì inoltrati in esenzione di tassa dal 23 novembre 1980 al 31 dicembre 1980 i telegrammi, per l'interno e per l'estero, presentati da radioamatori in qualsiasi ufficio telegrafico della Repubblica, contenenti notizie ricevute via radio dai comuni di cui al comma precedente.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata per il periodo dal 23 novembre 1980 al 31 dicembre 1980 a non riscuotere la tassa e la soprattassa per la corrispondenza epistolare spedita in via ordinaria senza affrancatura dai comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

Fino al 30 aprile 1981 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad effettuare in esenzione delle relative tasse, nell'intero territorio nazionale, la rinnovazione degli assegni di conto corrente postale e la duplicazione dei vaglia postali, dei buoni postali fruttiferi e dei libretti postali, a favore dei cittadini residenti nelle zone terremotate o da queste provenienti. Anche la corrispondenza telegrafica scambiata tra gli uffici postali periferici e centrali, per una più celere definizione delle relative procedure, è inoltrata in esenzione di tassa.

Art. 14.

Per la ricostituzione ed il ripristino di mezzi e scorte di materiali impiegati nei servizi di soccorso dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno (servizi della protezione civile e di pubblica sicurezza) e per il reintegro delle attrezzature, dei macchinari e del materiale di vestiario per i vigili del fuoco, nonché dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per analoghe esigenze del Corpo forestale dello Stato, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa complessiva di lire 100.000 milioni da iscrivere per lire 50.000 milioni nello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 47.000 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 3.000 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno 1980.

I Ministeri della difesa, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste provvedono agli acquisti di cui al precedente comma anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al precedente primo comma, i relativi impegni di spesa possono essere assunti anche nell'anno finanziario 1981.

Art. 15.

Al personale comandato in missione in località delle regioni Basilicata e Campania, per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, compete la indennità di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento.

Art. 16.

All'onere di lire 100.000 milioni, derivante dall'applicazione del precedente art. 14 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA — DI GIESI — FOSCHI — BARTOLOMEI — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1980
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1980, n. **800**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929 n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio nazionale universitario;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 227 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche presso la facoltà di farmacia.

FACOLTÀ DI FARMACIA
Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche

Art. 228. — E' istituita presso la facoltà di farmacia una scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche con sede presso l'istituto di scienze farmacologiche dell'Università. Il suo scopo è di impartire lezioni ed esercitazioni pratiche al fine di fornire agli allievi una preparazione completa teorica e sperimentale nella scienza e nella tecnologia dei cosmetici.

Art. 229. — Il direttore della scuola è nominato dalla facoltà di farmacia tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie afferenti alla scuola o, in carenza, tra i professori di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Egli presiede il consiglio della scuola che è composto da tutti gli insegnanti dei vari corsi.

I docenti sono proposti dal direttore e sono nominati dalla facoltà.

Art. 230. — La scuola rilascia un diploma di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche.

La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è di due anni.

Alla scuola possono essere iscritti dieci allievi per anno. Qualora il numero delle domande di iscrizione ecceda quello fissato, il consiglio della scuola procederà ad una scelta insindacabile in base ai titoli presentati.

Possono iscriversi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, chimica industriale e scienze biologiche.

Su proposta della facoltà di farmacia, udito il consiglio della scuola, il senato accademico può eventualmente ammettere alla scuola candidati che presentino diplomi di laurea diversi da quelli stabiliti. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e della quietanza del pagamento di tasse, soprattasse e contributi relativi.

Art. 231. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) biologia e biochimica cellulare;
2) fisiologia applicata;
3) farmacologia e tossicologia cosmetica;
4) microbiologia applicata ed igiene;
5) chimica fisica applicata;
6) chimica prodotti cosmetici I;
7) tecnologia e formulazione cosmetica I;
8) controllo chimico di qualità I.

2° *Anno*:

1) chimica prodotti cosmetici II;
2) tecnologia e formulazione cosmetica II;
3) legislazione cosmetica e documentaristica;
4) impianti e macchinario cosmetico;
5) marketing, pubblicità e psicocosmesi;
6) controllo chimico di qualità II;
7) controllo microbiologico di qualità.

Ad ogni corso corrisponderà un adeguato numero di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che potranno essere svolte da più docenti in relazione alla particolare necessità di ciascun corso.

Oltre alle predette materie, possono essere tenuti seminari e conferenze di aggiornamento nel campo della cosmetologia.

Gli iscritti sono obbligati alla frequenza costante ai corsi di lezioni ed esercitazioni.

La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini della ammissione agli esami.

Art. 232. — Le tasse per l'iscrizione ai corsi ed i contributi per le esercitazioni pratiche sono stabilite come segue:

tassa immatricolazione (primo anno)	L. 12.000
tassa iscrizione (ogni anno) . . .	» 200.000
soprattassa esami (ogni anno) . . .	» 16.000
contributi di laboratorio (ogni anno)	» 20.000
tassa diploma (ultimo anno) . . .	» 6.000
tassa trasferimento per altra sede . .	» 10.000
tassa registrazione congedi provenienti da altra sede	» 2.000

Art. 233. — Le date di inizio e termine delle lezioni sono fissate dalla facoltà, udito il consiglio della scuola, in dipendenza a ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi.

Art. 234. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside di facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola e sono composte, di norma, rispettivamente di tre e sette membri.

Gli esami di profitto e di diploma si sostengono di regola in due sessioni in un periodo successivo alla conclusione di ciascun anno. Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e tecnico-pratiche, si sostengono nelle singole materie o anche in gruppi di materie strettamente affini.

L'esame di diploma, al quale i candidati potranno essere ammessi dopo aver superato tutti gli esami di profitto, consiste in una discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento tecnico-scientifico assegnato allo specializzando dal direttore della scuola.

Art. 235. — Al funzionamento della scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi da parte degli iscritti. La scuola potrà avvalersi anche di contributi provenienti da enti o industrie interessate allo sviluppo delle conoscenze in questo campo.

L'istituto di scienze farmacologiche metterà a disposizione della scuola aule e locali per lezioni ed esercitazioni, unitamente agli altri istituti della facoltà interessati alla scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1980
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980, n. **801.**

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la deliberazione consiliare n. 54 in data 24 luglio 1979 con la quale l'Ente regionale di sviluppo agricolo della regione Abruzzo ha stabilito di avvalersi del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della regione Abruzzo nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **802.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 214 dello statuto dell'Università di Torino, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 954, riguardante la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 214. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1980
Registro n. 109 *Istruzione, foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1980.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Vista la designazione del Presidente del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

A decorrere dal 3 dicembre 1980 il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Osvaldo Tozzi è nominato consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base al punto *c)* dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848 e successive modificazioni in sostituzione del prof. avv. Pasquale Di Pace che cessa in pari data dall'incarico per collocamento a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1980

PERTINI

FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1980
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 288

(10788)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Determinazione dell'emolumento da corrispondere ad ogni membro del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, concernente disposizioni per l'industria delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali;

Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, concernente norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della regia Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli emolumenti spettanti al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dell'Istituto predetto;

Considerato che l'importo degli emolumenti di cui trattasi deve essere determinato in relazione all'importanza dell'ente, secondo il livello di inquadramento dello stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975;

Decreta:

L'emolumento da corrispondere ad ogni membro del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari è determinato, a decorrere dalla data del presente decreto, nell'importo annuo lordo di lire 730.000, maggiorato del 25 % per il presidente del collegio stesso.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(10610)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa

ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le sottoindicate condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

tariffa 4/EU, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale crescente annualmente del 4,5% composto, pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di sua premorienza;

tariffa 4/E, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 4,5% composto, di un capitale crescente nella stessa misura, pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 4/EC, relativa all'assicurazione mista, a premio annualmente crescente del 4,5% composto, di un capitale crescente nella stessa misura, pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di sua premorienza, e con controassicurazione dei premi pagati;

condizioni di polizza della tariffa 4/E comprensive della clausola di rivalutazione derivante dalla partecipazione dell'assicurato agli utili di investimento;

condizioni di polizza della tariffa 4/EC comprensive della clausola di rivalutazione derivante dalla partecipazione dell'assicurato agli utili di investimento;

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione di rendita differita;

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione in mista ordinaria;

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione a vita intera;

clausola speciale di partecipazione garantita dell'assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di capitalizzazione.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(10656)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.

Determinazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche e dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini da tavola acquistabili dall'A.I.M.A. nella seconda parte del primo anno di applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino da tavola, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., il compito di procedere, per un triennio successivo alla sua entrata in vigore, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione di vini da tavola di provenienza nazionale.

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge secondo il quale l'A.I.M.A. deve effettuare gli acquisti di detti prodotti ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e che tali decreti debbono stabilire, anche le caratteristiche qualitative dei prodotti in questione, nonché i quantitativi degli stessi annualmente acquistabili.

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 338, che ha convertito, con modificazioni, il precitato decreto-legge n. 180 del 16 maggio 1980, con la quale, in particolare, è fatto obbligo all'A.I.M.A. di acquistare, oltre l'acquavite, soltanto alcole greggio;

Attesa la necessità di provvedere alla fissazione dei prezzi e delle caratteristiche qualitative dei prodotti acquistabili dall'A.I.M.A., nella seconda parte del primo anno di attuazione del decreto legge sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Nella seconda parte del primo anno di attuazione del decreto legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito con modificazioni, in legge 18 luglio 1980, n. 338, gli acquisti che saranno effettuati dall'A.I.M.A. debbono riguardare prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola prevista dai regolamenti della commissione (CEE) n. 2325/80 e n. 2391/80 ed eventuali successive modificazioni.

I prodotti che possono essere ceduti all'A.I.M.A. devono essere ottenuti dalla distillazione di una quantità di vino da tavola non superiore al 75% di quella dichiarata nella denuncia di produzione per la campagna 1979-80 e nei limiti fissati dai citati regolamenti comunitari.

I prezzi e le caratteristiche dei prodotti acquistabili sono fissati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli acquisti di acquavite di vino saranno effettuati dall'A.I.M.A. al prezzo di L. 1.300 per ettolitro e per grado alcolico.

Detta acquavite deve corrispondere alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti e successive modificazioni.

Art. 3.

Gli acquisti di alcole etilico greggio saranno effettuati dall'A.I.M.A. al prezzo di L. 1.190 per ettolitro e per grado alcolico.

Detto alcool deve avere una gradazione non inferiore a 92°.

Art. 4.

I prezzi di cui agli articoli precedenti si applicano a merce nuda partenza distilleria.

Nella seconda parte del primo anno di applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 18 luglio 1980, n. 338, i prodotti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto debbono essere offerti all'A.I.M.A. entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizione comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione di cui ai regolamenti della commissione (CEE) citati all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro della sanità
ANIASI

(10986)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione « S. Giovanni 1° tratto », « Brunotta », « Naviglio di Bra », « Grionotto », « Pertusata », « Mellea », « Gerbola e Cavi Baracone B, C, E », « Infernotto Rovella e Cavo Sagnassi » e « Stura », scorrenti nel territorio della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni; con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle Regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenti già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni é applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle Regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visti gli uniti stati di consistenza, redatti dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo il 19 marzo 1979, relativi ai canali demaniali di irrigazione « S. Giovanni 1° tratto », « Brunotta », « Naviglio di Bra », « Grionotto », « Pertusata », « Mellea », « Gerbola e Cavi Baracone B, C, E », « Infernotto, Rovella e Cavo dei Sagnassi » e « Stura », scorrenti nel territorio della provincia di Cuneo;

Ritenuto che, con ministeriali 26 maggio 1979, numero 41089/C e 30 luglio 1979, n. 42824/C, gli indicati stati di consistenza sono stati trasmessi, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, nonostante il sollecito di cui alla successiva lettera 5 luglio 1980, n. 42332/C, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può provvedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendosi a conoscenza dell'esistenza di consorzi di utenti cui affidare la gestione del canale, alla contemporanea consegna dei beni devoluti all'indicata regione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti stati di consistenza 19 marzo 1979, relativi ai canali demaniali di irrigazione « S. Giovanni 1° tratto », « Brunotta », « Naviglio di Bra », « Grionotto », « Pertusata », « Mellea », « Gerbola e Cavi Baracone B, C, E », « Infernotto Rovella e Cavo Sagnassi » e « Stura », scorrenti nel territorio della provincia di Cuneo, trasferiti alla regione Piemonte.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla regione Piemonte, facendoli constatare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della Regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti dei canali anzidetti.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1980
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 243

(10828)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Dietopharma S.a.s., in Firenze.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS n. 109 e n. 110 in data 3 marzo 1955 e con decreto ACIS n. 130 in data 18 marzo 1955 la ditta Dietopharma S.a.s. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Firenze, via Domenico Maria Manni n. 67, rispettivamente specialità medicinali chimiche in tutte le forme farmaceutiche, preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche, nonche prodotti chimici usati in medicina, specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera in data 4 agosto 1980, con la quale la citata ditta rinuncia alle suddette autorizzazioni, avendo cessato ogni produzione di specialità medicinali, con la chiusura dell'officina e la cessione di tutti gli impianti produttivi;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto l'art. 25 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, alla ditta Dietopharma S.a.s., con sede in Firenze, via Domenico Manni n. 67, (part. IVA n. 00438040487) le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche in tutte le forme farmaceutiche, preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche, nonché prodotti chimici usati in medicina, specialità medicinali biologiche; nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Domenico Maria Manni n. 67, concesse rispettivamente con decreti ACIS n. 109 e n. 110 in data 3 marzo 1955 e con decreto ACIS n. 130 in data 18 marzo 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10548)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Adams S.p.a., in Casatenovo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4175 del 6 marzo 1967 la ditta Adams S.p.a. fu autorizzata ad attivare in Claut (Udine), via F. Tosi n. 3, una officina farmaceutica per la produzione di prodotti chimici usati in medicina;

Visto che dal rapporto del comando dei carabinieri NAS di Roma, in data 30 giugno 1980, risulta che la ditta Adams S.p.a. il 19 ottobre 1978 ha venduto l'immobile sito in via F. Tosi n. 3, in Claut (Pordenone), ove aveva sede l'officina farmaceutica, e tutte le attrezzature tecniche della stessa, alla ditta Talamini Vincenzo, corrente in Claut (Pordenone), la quale nel suddetto immobile ha istallato una segheria di legname, dopo avere smantellato le citate attrezzature tecniche, logore sia per usura che per difetto di manutenzione, vendendole poi come metallo rottamato;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per la revoca dell'autorizzazione, a suo tempo rilasciata, per la produzione di prodotti chimici usati in medicina;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Adams S.p.a., con sede in Casatenovo (Como), via G. Rossi n. 2, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina, nell'officina farmaceutica sita in Claut (Pordenone), via F. Tosi n. 3, concessa con decreto ministeriale n. 4175 in data 6 marzo 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il medico provinciale di Pordenone è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10550)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Cresci farmaceutici S.a.s., in Firenze.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 2948 del 13 marzo 1962, n. 3002 del 9 ottobre 1962 e n. 3200 del 20 luglio 1962 la ditta Cresci farmaceutici S.a.s. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via O. Beccari n. 61, rispettivamente specialità medicinali chimiche, specialità medicinali biologiche e preparati galenici;

Visto che la ditta in questione risulta, dagli atti d'ufficio, avere sospeso la produzione dal 30 marzo 1978 ed essere stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Firenze in data 9 ottobre 1979;

Visto il rapporto del 19 agosto 1980, con il quale il comando carabinieri NAS di Roma comunica al Ministero della sanità quanto segue:

a) che i locali già sede dell'officina farmaceutica sono attualmente adibiti a deposito di materie prime e prodotti finiti di una ditta di cosmetici, mentre le attrezzature tecniche dell'officina farmaceutica stessa sono state smantellate e vendute da parte del curatore fallimentare, rag. Fabrizio Fregoso, con studio in piazza Dè Salterelli, 1, Firenze;

b) il direttore tecnico ed il responsabile dei controlli biologici dell'officina farmaceutica in questione da circa tre anni hanno cessato ogni rapporto con la Cresci farmaceutici S.a.s., la cui ultima preparazione di specialità medicinali risale al maggio 1976;

Considerato, inoltre, che non risulta agli atti che la ditta abbia provveduto, per il quinquennio 1976-80, al pagamento delle tasse annuali di concessione governativa — prescritte per il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali — il che costituisce motivo per la revoca d'ufficio, ai sensi del'art. 25, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, delle autorizzazioni concesse alla ditta di cui trattasi;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che sussistano le condizioni per la revoca delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate, alla ditta Cresci farmaceutici S.a.s., ad effettuare attività produttiva nella officina farmaceutica sita in Firenze, via O. Beccari n. 61;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 144, 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto l'art. 25 del regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate alla ditta Cresci farmaceutici S.a.s. (domicilio fiscale del curatore fallimentare: Firenze, via Brunetto Latini, 59; numero di codice fiscale dello stesso: FRG FRZ 48 PD 150 612L) le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, specialità medicinali biologiche e preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via O. Beccari n. 61, concesse rispettivamente con decreti ministeriali n. 2948 del 13 marzo 1962, n. 3002 del 9 ottobre 1962 e n. 3200 del 20 luglio 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione ed esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10523)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta, concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, numero 393, con il quale è stato, tra l'altro, modificato l'art. 24 della ripetuta legge n. 227;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1979, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 263, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità ed i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 227, nella fase di approntamento della fornitura delle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978 sopra citato;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della C.E.E. del 4 aprile 1978 relativa alla applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico;

Vista la decisione del Consiglio della C.E.E. del 27 giugno 1980 che modifica la decisione del 4 aprile 1978;

Ritenuta l'opportunità di aumentare, a seguito dello aumento dei tassi d'interesse minimi agevolati per i contratti denominati in valuta forte, i tassi d'interesse minimi agevolati per i contratti denominati in lire;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 è così modificato:

« I tassi minimi d'interesse a carico dei mutuatari sono determinati, per i contratti denominati in lire, nelle misure seguenti:

9,35 % annuo per le operazioni di durata inferiore a cinque anni;

10,10% annuo per le operazioni di durata quinquennale o superiore a cinque anni.

I predetti tassi si applicano ai contratti stipulati successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I tassi minimi d'interesse, per i contratti espressi in valuta forte, sono determinati nelle misure previste da decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali vigenti e potranno variare in relazione al variare di dette decisioni, direttive ed accordi internazionali. In attuazione di decisioni e direttive comunitarie e di accordi internazionali il Ministero del tesoro comunicherà eventuali variazioni e disposizioni di applicazione ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1980
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 384

(10908)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Avellino e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Avellino e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Avellino e provincia, è determinato come segue:

vitto	L. 20.000	mensili
alloggio	» 10.000	»
vitto per i trebbiatori . . .	» 2.000	giornaliere

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10808)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Lucca e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Lucca e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Lucca e provincia, è determinato come segue:

vitto: un pasto L. 465 al giorno pari a L. 12.090 mensili;

alloggio: L. 120 al giorno pari a L. 3.120 mensili;

mensa:

1° piatto L. 50 al giorno;
2° piatto L. 100 al giorno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10809)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in La Spezia e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in La Spezia e provincia:

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in La Spezia e provincia, è determinato come segue:

vitto:

un pasto L. 8.060 mensili (L. 310 giornaliere);
due pasti L. 14.560 mensili (L. 560 giornaliere);

alloggio: L. 3.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10815)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Trapani e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in trapani e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Trapani e provincia, è determinato come segue:

vitto:

L. 16.000 mensili per due pasti;

L. 8.000 mensili per un pasto;

alloggio: L. 4.000 mensili;

mensa: L. 200 per somministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10813)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutti i settori, con esclusione di quello agricolo e dei proprietari di fabbricato (portieri), operanti in Piacenza e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutti i settori, con esclusione di quello agricolo e dei proprietari di fabbricato (portieri), operanti in Piacenza e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle

aziende di tutti i settori, con esclusione di quello agricolo e dei proprietari di fabbricato (portieri), operanti in Piacenza e provincia, è determinato come segue:

vitto:

un pasto al giorno L. 13.000 mensili;

due pasti al giorno L. 26.000 mensili;

alloggio: L. 7.800 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10811)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Chieti e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, numero 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Chieti e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Chieti e provincia, è determinato come segue:

vitto:

un pasto L. 12.075 mensili;

due pasti L. 22.050 mensili;

alloggio: L. 8.085 mensili

(ragguagliabili a giornata rapportandole a 21)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10810)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Cosenza e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Cosenza e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Cosenza e provincia, è determinato come segue:

primo piatto L. 50;

secondo piatto L. 100.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10812)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la CECA e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Viste le domande del 13 marzo 1980 con le quali la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con sede legale in Udine, ha chiesto ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la CECA e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della predetta Cassa di risparmio;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 22 aprile 1980 dalla camera di commercio di Udine;

Vista la nota del 10 giugno 1980 con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e con la CECA da parte della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con la CECA e con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10909)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.r.l. Graphitalia Sintetic, in Paliano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 11 ottobre 1980, con la quale la S.r.l. Graphitalia Sintetic, con sede in Paliano, chiede la rateazione di un carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) e relativi interessi e soprattasse, afferente l'anno 1978, di complessive lire 25.244.435, iscritto nei ruoli speciali di giugno 1980, adducendo di trovarsi nella materiale impossibilità di corrispondere in unica soluzione detto rilevante importo per indisponibilità di liquido conseguente alla tardiva erogazione da parte dello Stato delle sovvenzioni dovutele in base alle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Frosinone ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento della attività produttiva della menzionata società;

Rilevato che la richiesta rateazione — tenuto conto di quanto esposto nell'anzidetta istanza dalla società Graphitalia Sintetic circa la propria situazione economico-finanziaria — può consentire il superamento delle attuali difficoltà e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

Considerato che per l'adozione di questo provvedimento sussistono le condizioni previste dal terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 25.244.435 dovuto dalla società a r.l. Graphitalia Sintetic è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Frosinone è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10907)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Vista la proposta della regione Campania che segnala il carattere eccezionale delle piogge intense del 23, 24 maggio 1980 in provincia di Salerno;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Salerno - piogge intense del 23, 24 maggio 1980 nel territorio dei comuni di Roccapiemonte, Cava dei Tirreni, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, San Marzano sul Sarno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10869)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Marche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Vista la proposta della regione Marche che segnala il carattere eccezionale del nubifragio con grandine del 9 giugno 1980 in provincia di Ascoli Piceno;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Ascoli Piceno - nubifragio con grandine del 9 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Montegranaro e S. Elpidio a Mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10872)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, competente agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Emilia-Romagna che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 9, 22, 24, 26, 30 maggio, 7, 17, 26 giugno 1980 in provincia di Ferrara; grandinata del 26 giugno 1980 in provincia di Parma; grandinata del 28 giugno 1979 in provincia di Modena;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Ferrara - grandinata del 9, 22, 24, 26, 30 maggio, 7, 17, 26 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Ferrara, Voghiera, Argenta, Poggiorenatico, Vigarano Mainarda, Mirabello, S. Agostino, Bondeno, Cento.

Parma - grandinata del 26 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Torrile, Trecasali, S. Secondo P.se, Soragna, Fontanellato, Busseto, Fidenza.

Modena - grandinata del 28 giugno 1979 nel territorio dei comuni di Vignola, Sevignano S/P., Castelfranco E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10870)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Molise.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Molise che segnala il carattere eccezionale del ciclone del 31 dicembre 1979 in provincia di Campobasso; grandinate del 15 giugno, 8 agosto 1979 e nevicate dell'1-10 gennaio 1980 in provincia di Isernia;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Campobasso: ciclone del 31 dicembre 1979 nel territorio dei comuni di Campomarino, Guglionesi, Larino, Lucito, Montefalcione del Sannio, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentoni, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Portocannone, Rotello, S. Croce di Magliano, S. Martino in Pensilis.

Isernia: grandinate del 15 giugno, 8 agosto 1979 e nevicate dell'1-10 gennaio 1980 nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10871)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1980.

Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli esattori comunali e consorziali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 22, secondo comma; 24, primo comma; 29, quarto comma; 74, quarto comma; del predetto decreto n. 633 che consentono al Ministro delle finanze di stabilire, con proprio decreto, particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in materia di fatturazione, registrazione, presentazione dell'elenco dei clienti, liquidazioni e versamenti periodici, per determinate categorie di contribuenti;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi delle facoltà previste dalle richiamate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli esattori comunali e consorziali sono obbligati ad emettere, soltanto a richiesta dei clienti, le fatture relative agli aggi ai medesimi spettanti per il servizio di riscossione delle entrate di carattere non tributario effettuato ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni, nonchè ai corrispettivi relativi al servizio di tesoreria effettuato su richiesta dei comuni secondo le norme previste dallo stesso decreto.

Art. 2.

Gli aggi e i corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente articolo possono essere annotati a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 3.

Gli esattori comunali o consorziali sono autorizzati ad eseguire trimestralmente le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 ed i relativi versamenti.

Art. 4.

Gli esattori comunali e consorziali sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei clienti previsto dall'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1981 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10987)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2974/80 della commissione, del 17 novembre 1980, relativo alla fornitura di fiocchi di avena e di farina di frumento tenero a Caritas a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2975/80 della commissione, del 17 novembre 1980, relativo alla fornitura di fiocchi di avena ai Catholic Relief Services a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2976/80 della commissione, del 17 novembre 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi al Madagascar a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2977/80 della commissione, del 17 novembre 1980, relativo alla fornitura di frumento duro al Perù a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2978/80 della commissione, del 17 novembre 1980, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2979/80 della commissione, del 17 novembre 1980, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica dello Zaire a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 309 *del* 19 *novembre* 1980.

(292/C)

Regolamento (CEE) n. 2980/80 della commissione, del 18 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2981/80 della commissione, del 18 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2982/80 della commissione, del 18 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2983/80 della commissione, del 18 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 308 *del* 19 *novembre* 1980.

(293/C)

Regolamento (CEE) n. 2984/80 della commissione, del 19 novembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2985/80 della commissione, del 19 novembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2986/80 della commissione, del 18 novembre 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2987/80 della commissione, del 19 novembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2609/80 per quanto riguarda i ritiri preventivi di mele per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 2988/80 della commissione, del 19 novembre 1980, che sopprime le tasse di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia e della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2989/80 della commissione, del 19 novembre 1980, recante sedicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto concerne il pagamento della restituzione per il burro e il butteroil.

Regolamento (CEE) n. 2990/80 della commissione, del 19 novembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2991/80 della commissione, del 19 novembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2992/80 della commissione, del 19 novembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2993/80 della commissione, del 19 novembre 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di burro e di butteroil.

Pubblicati nel n. L 310 *del* 20 *novembre* 1980.

(294/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Sostituzione del presidente della commissione elettorale centrale costituita per l'elezione dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nonché l'art. 2 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, con le modifiche ed integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 683, con la quale è stata istituita presso l'istituto la commissione centrale del personale;

Vista la propria deliberazione n. 92/AA.GG. del 29 ottobre 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 321 del 22 novembre 1980, con la quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al predetto organo e si è provveduto altresì alla costituzione della commissione elettorale centrale;

Vista la nota in data 13 novembre 1980, n. 12075/24 con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato, quale presidente della commissione elettorale centrale, il consigliere dott. Felice Masi in sostituzione del dott. Angelo Iovino impossibilitato a svolgere tale incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del presidente della suddetta commissione elettorale;

Delibera:

Il dott. Felice Masi, consigliere della Corte dei conti, è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale dell'istituto in seno alla commissione centrale del personale.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il presidente: REY

(10990)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 mod. 243 D.P. — Data: 15 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Trieste. — Intestazione: Cassa di risparmio di Trieste. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 7.660.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10658)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 3 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	921,95	921,95	921,90	921,95	922 —	921,90	922,05	921,95	921,95	921,90
Dollaro canadese	772,80	772,80	772,50	772,80	772,82	772,75	773 —	772,80	772,80	772,80
Marco germanico	474,50	474,50	474,35	474,50	474,25	474,45	474,55	474,50	474,50	474,50
Fiorino olandese	437,78	437,78	438 —	437,78	437,87	437,75	437,98	437,78	437,78	437,75
Franco belga	29,518	29,518	29,50	29,518	29,52	29,50	29,5410	29,518	29,518	29,48
Franco francese	204,60	204,60	204,80	204,60	204,60	204,55	204,65	204,60	204,60	204,58
Lira sterlina	2159,05	2159,05	2159,25	2159,05	2157,75	2159,05	2159 —	2159,05	2159,05	2159 —
Lira irlandese	1769 —	1769 —	1770 —	1769 —	1769,96	—	1771,50	1769 —	1769 —	—
Corona danese	154,38	154,38	154,50	154,38	154,35	154,35	154,40	154,38	154,38	154,35
Corona norvegese	180,58	180,58	180,70	180,58	180,61	180,55	180,54	180,58	180,58	180,55
Corona svedese	211,40	211,40	211,40	211,40	211,29	211,35	211,33	211,40	211,40	211,37
Franco svizzero	525,48	525,48	525,80	525,48	525,20	525,45	525,35	525,48	525,48	525,45
Scellino austriaco	66,868	66,868	66,95	66,868	66,86	66,85	66,82	66,868	66,868	66,82
Escudo portoghese	17,38	17,38	17,55	17,38	17,54	17,35	17,55	17,38	17,38	17,34
Peseta spagnola	11,876	11,876	11,88	11,876	11,85	11,85	11,87	11,876	11,876	11,85
Yen giapponese	4,30	4,30	4,30	4,30	4,297	4,30	4,294	4,30	4,30	4,28

Media dei titoli del 3 dicembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,600
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50% » » 1968-83	86,500
» 5,50% » » 1969-84	82,375
» 6% » » 1970-85	79,475
» 6% » » 1971-86	76,700
» 6% » » 1972-87	73,600
» 9% » » 1975-90	75,950
» 9% » » 1976-91	77,100
» 10% » » 1977-92	83,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,750
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,450
» » » » 1-12-1979/81	99,300
» » » » 1- 5-1979/82	97,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	97,550
» » » » 1-10-1979/82	97,650
» » » » 1- 1-1980/82	98,550
» » » » 1- 3-1980/82	98,500
» » » » 1- 5-1980/82	97,750
» » » » 1- 6-1980/82	98,550
» » » » 1- 1-1980/83	98,025
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	99,600
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	88,025
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,075
» » » 12% 1- 4-1982	95,175
» » » 12% 1-10-1983	91,825
» » » 12% 1- 1-1984	91,600
» » » 12% 1- 4-1984	92,125
» » » 12% 1-10-1984	91,975
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	922 —
Dollaro canadese	772,90
Marco germanico	474,525
Fiorino olandese	437,88
Franco belga	29,529
Franco francese	204,625
Lira sterlina	2159,025
Lira irlandese	1770,25
Corona danese	154,39
Corona norvegese	180,56
Corona svedese	211,365
Franco svizzero	525,415
Scellino austriaco	66,844
Escudo portoghese	17,465
Peseta spagnola	11,873
Yen giapponese	4,297

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1980

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1980 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1980 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1979			98.329		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	57.693.745			
	residui	6.499.858			
	Totale		64.193.603		
Accensione di prestiti	competenza	10.571.134			
	residui	243.999			
	Totale		10.815.133		
Spese correnti	competenza			61.346.182	
	residui			12.088.602	
	Totale				73.434.784
Spese in conto capitale	competenza			12.988.510	
	residui			3.925.058	
	Totale				16.913.568
Rimborso di prestiti	competenza			9.341.793	
	residui			1.979.170	
	Totale				11.320.963
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		140.243.512		108.704.308	
Conti correnti		242.402.365		232.208.035	
Incassi da regolare		52.495.570		52.534.238	
Altre gestioni		69.666.300		70.078.439	
	Totale		504.807.747		463.525.020
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		543.800		896.091	
Pagamenti da regolare		11.109.970		12.044.620	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		10.501.102		11.807.271	
Altri crediti		158.772.960		170.827.355	
	Totale		180.927.832		195.575.337
	Totale complessivo		760.842.644		760.769.672
Fondo di cassa al 31 ottobre 1980			—		72.972
	Totale a pareggio		760.842.644		760.842.644

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 ottobre 1980 (in milioni di lire)	
Fondo di cassa		72.972	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	352.678		
Pagamenti da regolare	6.740.632		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	11.037.271		
Altri crediti	41.829.911		
Totale crediti		59.960.492	
In complesso			60.033.464
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	101.091.609		
Conti correnti	35.200.790		
Incassi da regolare	2.220.496		
Altre gestioni	13.324.214		
Totale debiti			151.837.109
Situazione del Tesoro (passività)			91.803.645

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1980 L. 703.280 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(10914)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 ottobre 1980

ATTIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Oro	L.		24.408.376.464.820
Fecom per Crediti in oro	»		8.542.452.734.226
Cassa	»		348.120.887.626
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	127.959.445.255	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			127.959.445.255
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	430.743.775.423	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	96.335.230.250	
— a scadenza fissa	»	—	
			527.079.005.673
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	9.964.330.979.569	
— Fecom per crediti in dollari	»	1.350.705.140.309	
— Altre attività	»	194.176.813.655	
			11.509.212.933.533
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	14.136.196.065.069	
— conti speciali	»	1.461.068.730.863	
			15.597.264.795.932
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.497.738.966.452
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		15.079.925.242.477
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		68.368.145.755
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		27.030.191.485.301
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		89.606.773.812
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— *titoli di Stato o garantiti dallo Stato*	L.	1.383.214.775.828	
— altre attività	»	346.270.585.726	
			1.729.485.361.554
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		3.187.767.634.026
Spese dell'esercizio	»		2.009.935.570.995
	L.		111.753.485.447.438
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.872.102.968.474
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.595.150.875.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	110.617.293.334.481	
			114.212.444.210.399
Depositari di titoli e valori	L.		1.423.580.241.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		229.264.764.994.589

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		22.459.199.702.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		158.237.936.751
Depositi in conto corrente liberi	»		692.368.185.660
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.000.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		233.305.922.485
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	33.432.386.745.172	
— altri	»	585.476.622.965	
			34.017.863.368.137
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	549.739.976.917	
— altri	»	1.830.387.261	
			551.570.364.178
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	911.328.753.946	
— altri	»	208.142.082.305	
			1.119.470.836.251
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		9.893.157.874.535
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		245.447.757.317
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		14.032.271.708
Fondi diversi accantonati	»		35.135.453.867.891
Partite varie passive	»		4.886.597.533.167
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	132.873.123.129	
Fondo di riserva straordinario	»	142.308.927.313	
			275.482.050.442
Saldo provvisorio rendite e spese, dell'esercizio precedente	L.		—
Rendite dell'esercizio	»		2.070.297.776.916
	L.		111.753.485.447.438
Impegni	L.		1.872.102.968.474
Depositanti	»		114.212.444.210.399
Titoli e valori presso terzi	»		1.423.580.241.570
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		229.264.764.994.589

(10915)

Il Governatore: CIAMPI

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, ramo di specializzazione architettonico-edile.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1956;
Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1979, registro n. 7 Atti Presidenza, foglio n. 367, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso quattordici posti di perito tecnico disegnatore dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1980 (in corso di registrazione alla Corte dei conti), con il quale è stato elevato di tre unità il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità tecnologico-meccanico;
Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire sei dei posti per i quali è stata concessa la predetta autorizzazione;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;
Attesa la necessità di accantonare cinque posti ex legge n. 33/1980;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, ramo di specializzazione architettonico-edile.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 12 *e* 13 *giugno* 1981, *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno*, 4, *Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di geometra oppure del diploma di perito tecnico industriale nella specializzazione edile oppure del diploma di maturità artistica conseguito nella seconda sezione del liceo artistico oppure del diploma di maturità d'arte applicata;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio e del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande di concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

Agli stessi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1980
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 267

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . . .;

residente in . . (provincia di . .) c.a.p. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specializzazione architettonico-edile e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . con specializzazione . rilasciato da . . . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Matematica: nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) Disegno architettonico: il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare, di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani, oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

COLLOQUIO

Cultura tecnica:

Topografia, planimetria, tracciamento di allineamenti e di curve. Rilievo del terreno con scopi e longimetri, calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno. Planimetrico polare e suo uso.

Rilevamento di un terreno con le poligonali. Rilievo dei fabbricati.

Altimetria, generalità, livellazione e strumenti per rilievi altimetrici, profili longitudinali, sezioni trasversali, piani quotati ed a curve di livello, pendenza di una retta e di un piano, scala di pendenza, pendenza di un terreno rappresentato a curva di livello.

Costruzioni: classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza, pietre naturali (classifica ed uso), laterizi (classifica ed uso), muratura di pietrame, di laterizi e miste, costruzioni in pietra da taglio, volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura), solai in ferro e laterizi, soffitti in piano, centinati, loro struttura, copertura degli edifici, varie specie di copertura, grossa e piccola armatura di legname, capriate in legno, metalliche, vari tipi di capriate.

Pavimenti, scale, strutture in cemento armato (piattebande, pilastri, solai, ecc.).

Legnami e loro impiego, congiunzione di legnami, connessioni semplici e composte, denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni, uso dei legnami nelle parti completive degli edifici, ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni, giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali, della struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica - tombini, fognature, gallerie, condutture acqua potabile e di distribuzione dell'interno degli edifici.

Calcolo di solai in legno e ferro.

Cultura generale:

Matematica: le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali, calcolo letterale ed algebrico, equazioni di primo e secondo grado, calcolo logaritmico.

Geometria solida: angoli, diedri, poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria piana, fino alla risoluzione dei triangoli.

Il colloquio verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dell'Esercito;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

(10755)

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a perito tecnico disegnatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1980, registro n. 17 Difesa, foglio n. 180, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1979;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche esisteva, alla data di approvazione della graduatoria, ed esiste tuttora una disponibilità di posti;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1979, registro n. 7 Difesa, foglio n. 367, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato, tra l'altro, a mettere a pubblico concorso quattro posti nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il conferimento agli idonei degli ulteriori posti disponibili nella misura di un quinto di quelli messi a concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1979, è elevato nella misura di un quinto, pari ad un posto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 settembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1980
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 3

(10504)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di urologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 24 ottobre 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Persichelli Emidio, nato a Montereale il 27 ottobre 1926;
Zincone Amedeo, nato a Qualiano il 20 giugno 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10484)

Integrazione dell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Maurizi Maurizio, nato a Rieti il 17 luglio 1932, che ha documentato il diritto all'inclusione negli elenchi dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Maurizi Maurizio, nato a Rieti il 17 luglio 1932, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di ido-

nità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10485)

Integrazione dell'elenco nazionale dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1980, concernente l'elenco dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali nonché dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1978, con il quale il nominativo del dott. De Biasi Raffaello, nato a Napoli il 12 agosto 1928, primario di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'ente ospedaliero dei Pellegrini di Napoli, regionale, era stato cancellato dall'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale ai sensi dell'art. 65, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato;

Considerato che è trascorso il periodo previsto dal citato art. 65, ultimo comma:

Considerato che in data 7 marzo 1979 il sanitario è transitato nei ruoli di primario di ematologia presso l'ente ospedaliero dei Pellegrini di Napoli, regionale;

Considerato che l'ematologia è disciplina equipollente ad immunoematologia e servizio trasfusionale, ai sensi del decreto ministeriale 3 ottobre 1978;

Decreta:

Il nominativo del prof. De Biasi Raffaello, nato a Napoli il 12 agosto 1928, primario ematologo presso l'ente ospedaliero dei Pellegrini di Napoli, regionale, viene inserito con il numero d'ordine 7-*bis* nell'elenco nazionale dei primari di ematologia e con il numero d'ordine 126-*bis* nell'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(10884)

Rettifica all'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1980, concernente l'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che, all'art. 1 del citato elenco è stata erroneamente indicata la data di nascita del dott. Richiello Antonio, nato il 28 aprile 1930, anzichè il 28 giugno 1930;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 16 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 14 luglio 1980, leggasi: dott. Richiello Antonio, nato il 28 giugno 1930, anzichè il 28 aprile 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10486)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da centoventicinque a centoquarantatre, del numero dei posti del concorso ad ufficiale nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

I posti di ufficiale in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli U.T.I.F., messi a concorso con il decreto ministeriale 11 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 27 del 27 gennaio 1979, già aumentati con decreto ministeriale 20 febbraio 1980, sono ulteriormente elevati da centoventicinque a centoquarantatre, con decreto ministeriale 3 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1980, registro n. 42 Finanze, foglio n. 281.

(10984)

Aumento, da ventitre a quarantotto, del numero dei posti del concorso a contabile nella carriera di concetto della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

I posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili degli U.T.I.F., messi a concorso con il decreto ministeriale 4 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 16 febbraio 1980, sono elevati da ventitre a quarantotto, con decreto ministeriale 30 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1980, registro n. 42 Finanze, foglio n. 282.

(10985)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Palermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 aprile 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Palermo;

Visto il decreto ministeriale in data 11 marzo 1980, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Palermo, nell'ordine appresso indicato:

1) Di Giovine Gaetano	punti	107,181	su 150
2) Marchese Francesco	»	105,942	»
3) Romano Giacomo	»	104,849	»
4) Pulli Italo	»	104,656	»
5) Mangiaterra Giuseppe	»	102,333	»
6) Mongiovì Michele	»	101,936	»
7) De Angelis Vittorio	»	101,353	»
8) Mignone Pasquale	»	101,347	»
9) Compagnucci Carlo Filippo	»	97,409	»
10) Gerardi Antonio	»	97,216	»
11) Ghisu Elio	»	89,416	»
12) Lo Valvo Guido	»	89,378	»
13) Rotella Mario	»	84,886	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(10483)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Torino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Torino;

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 1980, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Torino, nell'ordine appresso indicato:

1) Maroni Lino	punti	122,000	su 150
2) D'Ancona Antonio	»	120,250	»
3) Di Giovine Gaetano	»	114,681	»
4) Dell'Isola Erasmo	»	114,538	»
5) Prati Giovanni	»	112,000	»
6) Bay Piero Giuseppe	»	111,287	»
7) Marchese Francesco	»	109,942	»
8) Mangiaterra Giuseppe	»	109,833	»
9) Fiora Sergio	»	108,765	»
10) Rava Beniamino	»	108,173	»
11) D'Amico Luigi	»	106,416	»
12) Greco Teodosio	»	106,205	»
13) Pulli Italo	»	106,156	»
14) Genoviva Giovanni	»	106,090	»
15) Boianelli Fernando	»	104,740	»
16) Maiorana Giulio	»	104,638	»
17) Sevieri Enzo	»	104,078	»
18) De Angelis Vittorio	»	103,353	»
19) Mignone Pasquale	»	103,347	»
20) Orlando Zon Italo	»	101,936	»
21) Simini Giuseppe	»	100,052	»
22) Ghisu Elio	»	97,416	»
23) Rotella Mario	»	86,886	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(10643)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore di opere e manufatti lapidei e musivi nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Con ordinanza ministeriale 1° dicembre 1980 è stato stabilito che a causa delle calamità naturali che hanno colpito le regioni Campania e Basilicata la prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore in prova di opere e manufatti lapidei e musivi nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978, già fissata per il 9 dicembre 1980, è rinviata ad altra data che sarà comunicata direttamente ai candidati.

(10912)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ufficiale sanitario vacanti presso i consorzi sanitari di zona « Mincio 1 » e « Mantova 2/esterno nord-est ».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 91/San./Mn. in data 29 ottobre 1980 col quale, ai sensi degli articoli 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, si bandisce concorso riservato per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti presso i consorzi sanitari di zona « Mincio 1 » e « Mantova 2/esterno nord-est »;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto di delega n. 324 del 30 luglio 1980;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è così costituita:

Presidente:

Bruzzi dott. Enzo, funzionario della regione Lombardia.

Componenti:

Fiore dott. Domenico, funzionario della regione Lombardia;

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;

Olivo prof. Romano, titolare della cattedra di igiene della Università di Modena;

Starcich prof. Riccardo, titolare della cattedra di patologia medica dell'Università di Parma;

Poldi dottore Bruno, ufficiale sanitario del comune di Mantova.

Segretario:

Sassi dott. Gino, funzionario della regione Lombardia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Mantova, della prefettura e dei consorzi interessati.

Mantova, addì 5 novembre 1980

p. *Il presidente*: MANFREDI

(10644)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico al 7° livello funzionale vacanti nel comune di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 972 prot. n. 3207 in data 10 settembre 1979, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di medico (area sanitaria - 7° livello funzionale) presso il comune di Bologna;

Visto il successivo decreto n. 986 prot. n. 163 in data 11 gennaio 1980 con il quale è stato provveduto all'ammissione al concorso stesso dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;

Visto che la commissione giudicatrice nominata e composta ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1955, n. 854, ha portato a termine i propri lavori;

Ritenuto, attesa la legittimità degli atti concorsuali, di provvedere all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei così come formulata dalla commissione giudicatrice;
Visto l'art. 60 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1) Frattini Alfonso . . punti 233,575
2) Brunozzi Alessandro . . . » 232,625
3) Vicinelli Laura . . . . » 211
4) Vacca Fabio . . . . » 202,97
5) Palazzi Gian Paolo . . . » 201,20
6) Barbieri Anna . . . . » 182,20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed inviato al sindaco del comune di Bologna per la nomina dei vincitori del concorso stesso, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Bologna, addì 4 novembre 1980

Il medico provinciale: BATTIATI

(10690)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(4142/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di oculistica.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(4143/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia-ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia-ginecologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(4148/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI - MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(4135/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorso a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(4144/S)

Revoca del concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale

Il concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1980, è revocato.

(4145/S)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti del concorso ad assistente chirurgo

Il numero dei posti ad assistente chirurgo, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 novembre 1980 è ridotto da due a uno.

(4175/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 29.

Proroga dei termini fissati dalla legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, recante provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, relativo al tempo utile per la presentazione delle perizie e ulteriore documentazione delle istanze di cui al primo comma dell'articolo stesso, è prorogato al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 131 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 *aprile* 1980.

(10577)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, **n. 30.**

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 3 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa, adottati dalla regione Lazio nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Lazio con la legge 28 dicembre 1971, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.

Riscossione delle tasse

La tassa di rilascio è dovuta in occasione della emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta ufficiale.*

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Lazio.

Art. 4.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.

Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a L. 20.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecunaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonchè limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede, dei competenti uffici regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui all'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 9.
Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, n. 2 e n. 3, del codice di procedura civile. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta in ricorso o con separata istanza, anche successiva, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.
Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso assessore, il presidente può delegare inoltre il responsabile del servizio alla firma degli atti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.

Art. 11.
Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 12.
Norme abrogate

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle legggi regionali 28 dicembre 1971, n. 1, e 4 febbraio 1975, n. 19, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 13.
Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14.
Norme transitorie e finali

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1979 in materia di assistenza sanitaria, per quanto disposto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dal 1° novembre 1979, in materia di caccia, per quanto disposto dall'art. 34 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dall'art. 6 della legge regionale 28 settembre 1979, n. 79.

Il pagamento per gli anni 1979 e 1980 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, con le modificazioni di cui alla legge regionale 28 settembre 1979, n. 79, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 19, e successive modificazioni, sui provvedimenti amministrativi previsti nell'annessa tariffa.

I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e dovuti alla Regione dal 1° gennaio 1979 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

Art. 15.
Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 maggio 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 aprile 1980.

(*Omissis*).

(10578)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1980, n. 73.
Interpretazione autentica degli articoli 1 e 4 della legge regionale 4 settembre 1980, n. 68.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del 6 novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, ed assunti dalle cooperative con le quali la Regione e gli altri enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge n. 285/77 per l'attuazione dei progetti specifici sono equiparati a tutti gli effetti ai giovani di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale 4 settembre 1980, n 68.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 novembre 1980

RICCIUTI

(10538)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 febbraio 1979, n. 9.

Regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Viste le leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e 25 novembre 1978, n. 52;

Vista la delibera della giunta provinciale del 26 gennaio 1979, n. 548, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali citate;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione alla leggi provinciali 2 aprile 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni e 25 novembre 1978, n. 52, consistente in quindici articoli.

Il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 ottobre 1966, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Sono abrogati gli articoli 21 e 23 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 maggio 1974, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 15 febbraio 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1979
Registro n. 4, foglio n. 123

Art. 1.

Sono abitazioni di lusso:

quelle considerate tali a norma del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

Persone singole possono essere ammesse solo all'acquisizione di alloggi composti da non più di due vani abitabili oltre i locali accessori, a meno che intendono contrarre matrimonio. In tal caso si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di costruzione od acquisto anche di un garage la superficie utile come calcolato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazione, può essere aumentata del 60 per cento della superficie netta del garage. A tal fine la superficie netta del garage viene considerata sino ad un massimo di 15 mq.

Art. 2.

Le domande di cui all'art. 8 e all'ultimo comma dell'art. 35 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) questionario da predisporre a cura dell'assessorato per l'edilizia agevolata, contenente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all'articolo seguente, da compilarsi in ogni sua parte, corredato dei documenti in esso indicati e sottoscritto davanti ad un funzionario comunale, provinciale o dell'istituto per l'edilizia abitativa o, se all'estero, davanti ad un pubblico ufficiale italiano;

b) relazione contenente le caratteristiche dell'abitazione da acquistare, da costruire o da recuperare;

c) piano di finanziamento comprovante la sussistenza dei mezzi propri richiesti all'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

La concessione delle agevolazioni ai richiedenti singoli avverrà nell'ordine di una graduatoria formata per ogni gruppo linguistico e per fasce di redditto sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun richiedente secondo i seguenti criteri:

1) condizioni economiche della famiglia:

a) per le famiglie, le quali hanno un reddito complessivo annuo valutato a norma del l'art. 2, lettera *d*) e dell'art. 6-*bis* della legge 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni:

fino a L. 4.000.000	punti 10
oltre a L. 4.000.000 fino a L. 5.000.000	» 9
oltre a L. 5.000.000 fino a L. 6.000.000	» 7
oltre a L. 6.000.000 fino a L. 7.000.000	» 5
oltre a L. 7.000.000 fino a L. 8.000.000	» 3
oltre a L. 8.000.000 fino a L. 10.000.000	» 2

per l'assegnazione in locazione di cui all'art. 44 della legge di riforma della casa:

fino a L. 3.000.000	punti 10
oltre a L. 3.000.000 fino a L. 3.750.000	» 7
oltre a L. 3.750.000 fino a L. 4.500.000	» 5

b) per le famiglie, le quali devono corrispondere per l'alloggio attualmente occupato un canone mensile superiore del 25 per cento del proprio reddito, in quanto non supera i 6.000.000 di lire . . . » 3

Per reddito di lavoro dipendente si intende quello al netto degli oneri sociali. In caso di lavoro autonomo o di impresa per reddito si intende quello al netto degli oneri sociali del richiedente stesso, delle spese per il personale e delle spese eventuali per locazione dei locali in cui il lavoro o l'impresa viene svolta. Per l'accertamento presuntivo del reddito di lavoro autonomo o da impresa si tiene pure conto del patrimonio complessivo familiare mediante applicazione dei criteri vigenti per la determinazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 15 della legge sulla riforma della casa per i terreni, della rendita catastale, rivalutata ai sensi delle leggi tributarie per i fabbricati.

2) Consistenza numerica della famiglia:

per ogni componente di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale del 2 aprile 1962, n. 4 (al richiedente senza coniuge e con figli a carico spettano 2 punti aggiuntivi) . . . . punti 2

3) Anzianità di residenza nella provincia:

per ogni tre anni o frazione successiva minima di un anno (massimo dieci punti) . . . . . » 1

4) Recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 . . . . . . » 3

5) Condizioni deficienti di abitabilità:

I) abitazione dichiarata inabitabile a norma dell'art. 1 della legge provinciale 13 maggio 1977, n. 13 » 5

II) abitazione superaffollata:

a) alloggio di superficie abitabile inferiore a mq 14 per i primi 4 abitanti e di 10 mq per ciascuno dei successivi . . . . » 2

b) alloggio di superficie abitabile inferiore a mq 14 per i primi 4 abitanti e di 10 mq per ciascuno dei successivi occupato: da più di due persone per stanza oppure da due o più nuclei familiari composti da più di due unità . . . . » 3

da più di tre persone per stanza . . . » 4

per stanza si intende quella di almeno 9 mq;

III) in aggiunta per ogni anno, nel quale il richiedente occupava una abitazione inabitabile o superaffollata, anche se in alloggi diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può essere precedente alla data di matrimonio, nè a quella di residenza (massimo punti 5) . . . . » 1

Le situazioni di cui ai numeri I) e II), limitatamente alla coabitazione di due nuclei familiari, devono sussistere da almeno due anni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le situazioni di cui ai numeri I), II) e III) devono essere comprovate da dichiarazione di inabilità di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e, per quanto riguarda le situazioni di superaffollamenti, da una dichiarazione del comune, dalla quale risulti la composizione dell'alloggio con indicazione del numero delle stanze, della superficie di calpestio dell'alloggio e delle singole stanze, del numero delle persone che lo abitano e della durata di occupazione.

6) Trasferimento da altro comune della provincia:

a) quando il nucleo familiare risiede in località di comune diverso da quello ove è situato il luogo di lavoro dal capofamiglia, che non sia raggiungibile con mezzi ordinari di linea . . . . punti 4

b) quando il nucleo familiare risieda in località di comune diverso da quello ove è situato il luogo di lavoro del capofamiglia, che sia raggiungibile con mezzi ordinari di linea e che disti:

km 40 e più . . . . » 3
da km 25 a km 39 . . . . » 2
da km 15 a km 24 . . . . » 1

7) Costituzione di nuova famiglia:

per famiglia neocostituita che intende acquisire la propria abitazione in comune, luogo del posto di lavoro, qualora la domanda è stata presentata nei tre anni successivi a quello di matrimonio . . . » 5

8) La qualità di mutilato, invalido di guerra o del lavoro o civile, figlio, vedova o genitore di caduto in guerra:

I) per la qualità di mutilato, invalido di guerra o del lavoro o civile con diminuzione della capacità lavorativa o con pensione di guerra:

a) del richiedente:

dal 35 al 50 % o della VII e VIII categoria » 2
dal 51 al 75 % o della V e VI categoria . » 3
dal 76 all'83 % o della III e IV categoria . » 4
dall'84 al 100 % o della I e II categoria . » 5

b) di familiare convivente a carico:

dal 35 al 50 % o della VII e VIII categoria . » 1
dal 51 al 100 % o dalla I alla VI categoria » 2

II) per la qualità di figlio, vedova o genitore di caduto in guerra . » 1

Ai percettori di pensione di invalidità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono attribuiti quattro punti, salvo la produzione di un certificato del medico provinciale, dal quale risulti una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore all'83 %.

A parità di punteggio sono preferite nell'ordine le domande di famiglie composte da oltre cinque membri, di richiedente con minor reddito ed infine le domande di richiedenti in possesso della qualità di cui al n. 8.

I punteggi di cui al presente articolo devono riferirsi alle condizioni del richiedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. I requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni provinciali devono sussistere anche all'atto di liquidazione finale del mutuo o contributo.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 4.

Le cooperative sono ammesse nel limite delle quote assegnate a ciascun gruppo linguistico nell'ordine della media aritmetica della somma dei punti attribuiti a ciascun socio a norma dell'art. 3. Cooperative con uno o più soci risultanti appartenenti alla fascia di reddito superiore a quella ammissibile per l'assegnazione delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata possono essere ammesse soltanto all'acquisto di alloggi. Questa disposizione non si applica in caso di soci risultanti appartenenti a tale fascia dopo l'assegnazione del terreno.

La sostituzione di soci è ammessa, fatto salvo il punteggio minimo richiesto, soltanto dopo la pubblicazione della graduatoria. Soci con famiglia non possono essere sostituiti da soci senza famiglia.

Art. 5.

Le graduatorie formate a norma degli articoli 3 e 4 vengono pubblicate sull'albo della provincia e l'esito delle domande viene comunicato agli interessati con l'indicazione della data di pubblicazione.

Art. 6.

I richiedenti di agevolazioni per costruzione nuova o trasformazione, le cui domande sono state accolte dal comitato per l'edilizia residenziale, devono presentare all'assessorato per l'edilizia agevoltata entro centottanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, i seguenti documenti in duplice copia:

a) estratto tavolare e foglio di possesso relativi all'area, sulla quale sorgerà la costruzione;

b) progetto di costruzione con tutte le piante, sezioni e prospetti esterni in scala 1:100 o 1:50 con concessione edilizia ed autorizzazione di tutela del paesaggio nelle zone di vincolo paesaggistico, rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16;

c) una planimetria generale in scala mappale;

d) il preventivo di spesa con elenco prezzi;

e) la relazione tecnica descrittiva.

I richiedenti ammessi per l'acquisto di un alloggio dovranno presentare entro il termine di cui sopra i seguenti documenti in duplice copia:

a) stralcio, vistato dal comune, del progetto esecutivo del frabbricato, per il quale è stata rilasciata concessione edilizia. Tale stralcio debitamente firmato dall'impresa costruttrice, dovrà contenere la pianta dell'abitazione da acquistare, la relativa planimetria, nonché l'elencazione della superficie utile dei singoli vani dell'abitazione;

b) una relazione tecnica descrittiva.

Per l'acquisto di alloggi costruiti prima del 31 dicembre 1975 l'importo del singolo mutuo agevolato di cui al primo periodo dell'art. 7 della legge provniciale 25 novembre 1978, n. 52, viene riferito al prezzo d'acquisto risultante dall'atto di compravendita, qualora questi risulti inferiore a quello calcolato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, numero 1.

Art. 7.

L'erogazione del mutuo in caso di nuova costruzione avviene nelle seguenti rateazioni:

il 20 % quale anticipo all'inizio dei lavori;

il 20 % al termine dei lavori di copertura del tetto completo del manto di tegole;

il 40 % ad avvenuta esecuzione degli intonaci, pavimenti freddi e posa in opera delle serramenta;

il 20 % al rilascio della licenza d'uso.

I pagamenti di cui sopra avvengono su autorizzazione dell'assessore per l'edilizia abitativa agevolata in base all'inizio rispettivamente allo stato di avanzamento dei lavori, accertato da un tecnico dell'assessorato.

In caso di costruzione di più fabbricati da parte di cooperative l'erogazione del mutuo può essere effettuata anche per un singolo lotto che deve comprendere almeno un terzo dei fabbricati programmati dalla cooperativa.

Nel caso di acquisto di abitazione l'erogazione del mutuo avviene in unica soluzione ad avvenuto passaggio della proprietà. Per il pagamento dell'ultima rata ovvero erogazione in unica soluzione del mutuo, qualora avvenga in anno diverso da quello di ammissione, i richiedenti devono presentare nuova documentazione sulla perdurante sussistenza dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni provinciali, nonché dichiarazione anagrafica che la singola abitazione è già occupata dal richiedente stesso.

Art. 8.

Si considerano località agevolmente raggiungibili dal posto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettera *b*), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, le località che siano raggiungibili con mezzi ordinari di linea e che non distino più di km 30 dal posto di lavoro.

Art. 9.

Per la formazione della graduatoria dei richiedenti singoli di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, si applicano oltre quelli contenuti ai numeri 1*a*), 2, 3, 5, I, II, 7 e 8, del precedente art. 3, il seguente criterio:

distanza dell'abitazione dal più vicino centro abitato:

a) quando l'abitazione sia raggiungibile solo per via pedonale e disti:

più di 30 minuti di percorso a piedi . . punti 3

più di 60 minuti di percorso a piedi . . » 5

b) quando l'abitazione sia raggiungibile su strada camionabile e disti più di 3 km . . . . » 2

I richiedenti ammessi devono presentare all'assessorato per l'edilizia agevolata entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'ammissione i seguenti documenti in duplice copia:

a) estratto tavolare, dal quale risulti la proprietà da parte del richiedente del fabbricato da recuperare;

b) progetto dei lavori di recupero con tutte le piante, sezioni e prospetti esterni in scala 1:100 o 1:50 con concessione edilizia ed autorizzazione di tutela del paesaggio nelle zone di vincolo paesaggistico, rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16; in caso di lavori di manutenzione straordinaria autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori;

c) una planimetria generale in scala mappale;

d) il preventivo di spesa;

e) la relazione tecnica descrittiva;

L'erogazione del contributo o del mutuo può essere effettuata in due rate, di cui la prima su stato di avanzamento di almeno la metà dei lavori. La rata da liquidare a lavori ultimati non può essere comunque inferiore al 40 % del contributo o mutuo concesso. Per l'erogazione dell'ultima rata si applica l'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 10.

Il regolamento, emenato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 ottobre 1966, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 11.

La deliberazione di cui all'art. 10, primo e secondo comma, della legge 25 novembre 1978, n. 52, cui si applicano i primi due commi dell'art. 36-*bis* dell'ordinamento urbanistico, devono contenere:

A) La delimitazione della zona di recupero in scala del piano urbanistico comunale con la descrizione generale del degrado.

B) L'indicazione per ciascun edificio dell'intera zona di recupero del numero delle abitazioni preesistenti e del numero delle abitazioni, per le quali si rende opportuno il recupero mediante uno degli interventi di cui all'art. 13, primo comma, lettere b), c), d) ed e) della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52.

C) L'indicazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11, terzo comma, della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, motivando l'impostazione con riguardo anche al tessuto urbanistico edilizio circostante.

D) L'individuazione con rappresentazione grafica in scala catastale degli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree per i quali il rilascio della concessione è subordinata alla formazione dei piani di recupero di cui all'art. 11 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52. Non può essere prescritto un piano di recupero per gli interventi di manutenzione. Per ogni edificio compreso in un piano di recupero devono essere indicati gli interventi ritenuti necessari.

E) Per gli immobili non assoggettati al piano di recupero in assenza di piano di attuazione la delibera deve contenere la normazione relativa agli indici di edificazione di cui all'art. 14, primo comma, n. 2, dell'ordinamento urbanistico.

La deliberazione di cui all'art. 36, secondo comma, della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, deve contenere quanto dovuto alle lettere B) e D) del comma precedente.

Nel rispetto della finalità della legge volta al recupero del patrimonio edilizio per il fabbisogno abitativo, nel piano di recupero se prescritto o nel progetto di intervento di recupero soggetto a concessione, è consentita una destinazione d'uso diversa dalla utilizzazione preesistente, purchè il patrimonio edilizio compreso nel piano o nel progetto, non subisca complessivamente una diminuzione della superficie utile di calpestio già destinata ad abitazione, anche se dichiarata inabitabile, ma suscettibile di recupero né del numero preesistente di abitazioni, fatta eccezione per la volumetria residenziale per la quale il piano di recupero preveda la demolizione senza ricostruzione.

Art. 12.

La concessione edilizia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero è data ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 agosto 1972, numero 15, solo per quelli inclusi nei programmi pluriennali di attuazione.

Art. 13.

L'agevolazione prevista nell'art. 24 della legge provinciale 24 novembre 1978, n. 52, si applica anche in caso di recupero di edifici contenenti più di una abitazione da parte dello stesso proprietario ai sensi della lettera F) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 14.

Per le zone residenziali comprese nel centro edificato fino a quando non siano stati dichiarati validi i piani di risanamento di cui all'art. 36 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, o non sia prescritto un piano di attuazione o non esista normazione relativa agli indici di edificazione di cui all'art. 14, primo comma, n. 2, dell'ordinamento urbanistico provinciale, si applicano il terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge provinciale citata. Gli articoli 21 e 23 del decreto del presidente della giunta provinciale del 15 maggio 1974, n. 39, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 15.

Per il piano di recupero concernente singoli immobili sono sufficienti, a sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, gli elementi di cui ai numeri 1), lettera a), 2) e 3) del primo comma dello stesso articolo. L'elemento di cui alla lettera b) del n. 1) può essere sostituito dal progetto esecutivo.

(10530)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 1979, n. 11.

Quarto regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 15 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 589 del 29 gennaio 1979, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 4, ultimo comma, del decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, è prorogato fino al 30 aprile 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 21 febbraio 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1979
Registro n. 4, *foglio n.* 66

(10531)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 aprile 1979, n. **14.**

Quinto regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 1960 del 26 marzo 1979, concernente l'approvazione del quinto regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera:

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, l'importo di L. 80.000 di cui al n. 1) è aumentato a L. 92.000 e l'importo di L. 320.000 di cui al n. 2) è aumentato a L. 368.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 10 aprile 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1979
Registro n. 4, *foglio n.* 121.

(10532)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 aprile 1979, n. **15.**

Modifica del regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 23 giugno 1970, n. 20;

Visto l'art. 7 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 maggio 1974, n. 39, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale del 19 giugno 1975, n. 36;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 1665 del 12 marzo 1979, concernente la modifica al regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' stralciato il primo comma dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale del 15 maggio 1974, n. 39, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale del 19 giugno 1975, n. 36.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 11 aprile 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1979
Registro n. 4, *foglio n.* 133.

(10533)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1979, n. **17.**

Modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2171 del 2 aprile 1979, concernente l'approvazione della modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanata l'allegata modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 aprile 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1979
Registro n. 4, *foglio n.* 122

Modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6.

Art. 1. — All'art. 2 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

c) la superficie cantina, compresi gli accessi, nella misura del 30 per cento;

d) la superficie garage, compresi gli accessi, nella misura del 60 per eento;

e) la superficie del porticato nella misura del 25 per cento.

Art. 2. — All'art. 3 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, viene aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, quella quota del prezzo di vendita, che è riferita alla metà del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione, è determinata con il 20 per cento del costo di costruzione dell'alloggio».

Art. 3. — Al n. 1 dell'art. 4, del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, viene aggiunta la seguente lettera *c*):

« Per il volume sotterraneo eccedente il quarto della cubatura sopra terra nella misura del 10 per cento della cubatura stessa».

Art. 4. — Dopo l'art. 6 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, viene aggiunto il seguente art. 7:

« L'esonero dal contributo sul costo di costruzione di cui alla lettera *d*) dell'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, si applica pure alla cubatura eccedente i mc 400, che risulti dall'applicazione dell'altezza virtuale di m 4,50 di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, alla superficie utile abitabile definita dall'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 ».

(10534)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 1979, n. **18.**

Seconda modifica al regolamento di esecuzione alle leggi provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Viste le leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2324 del 9 aprile 1979, concernente l'approvazione della seconda modifica al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali citate, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanata l'allegata seconda modifica al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9, consistente in due articoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 17 aprile 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1979
Registro n. 4, *foglio n.* 124

Seconda modifica al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9.

Art. 1. — Il secondo comma del n. 8) dell'art. 3 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9, è sostituito con il seguente:

« Ai percettori di pensione di invalidità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono attribuiti quattro punti, aumentabili a cinque qualora da un certificato del medico provinciale risulti una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore all'83% ».

L'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n 4, e successive modifiche ed integrazioni, e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9, è sostituito con il seguente:

« Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria, dandone comunicazione all'interessato ».

Art. 2. — Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 4 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9, è soppresso.

(10535)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1979, n. **22.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 19 *giugno* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2719 del 29 aprile 1979, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 4, ultimo comma, del decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, è prorogato al 31 luglio 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 4 maggio 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1979
Registro n 4, *foglio n.* 162

(10536)

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 agosto 1980, n. 15-36/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, per quanto attiene la determinazione del programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di geometra-perito, 6° livello funzionale-retributivo, ruolo tecnico dei trasporti.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 23 *settembre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;
Visto l'art. 19 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;
Vista la legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Su conforme deliberazione della giunta provinciale 21 agosto 1980, n. 8126;

Decreta:

Art. 1.

Le prove dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale del sesto livello funzionale-retributivo (geometra-perito), ruolo tecnico dei trasporti, sono costituite da:

due prove scritte;
una prova orale.

Art. 2.

Prove scritte:

La prima prova scritta verterà sui seguenti argomenti:

1) disegno industriale;
2) materiali e la loro proprietà, resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche, lavorazione dei metalli, saldature;
3) statica delle costruzioni elastiche;
4) tecnica delle costruzioni;
5) impianti e tecnica dei trasporti:

a) resistenza al movimento in generale, attriti, frenature, potenze necessarie in avviamento ed a regime;
b) nozioni generali su telai, motori, trasmissioni, sospensioni, organi di frenatura, apparecchiature varie di comando elettriche, idrauliche e pneumatiche;
c) nozioni generali sugli impianti di trasporto **a fune**: funivie, funicolari, seggiovie, sciovie, teleferiche e relativi impianti;

6) elementi delle macchine:

a) organi di collegamento;
b) organi di trasmissione;
c) attrito e lubrificazione;
d) organi di tenuta;
e) organi di trazione;
f) funi, generalità, costruzioni, applicazione, calcolo.

7) elementi di elettrotecnica:

a) produzione, trasmissione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
b) elementi sugli impianti industriali elettrici;
c) elementi sui motori elettrici, sui trasformatori, sui raddrizzatori;

8) apparecchiature elettroniche di controllo e di comando degli apparati motori o di telecomunicazione.

La seconda prova scritta potrà essere formulata in tutto o in parte sotto forma di questionario o a risposta sintetica e verterà sui medesimi argomenti indicati per la prima prova scritta e per la prova orale.

Prova orale:

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) materie delle prove scritte;
2) nozioni di statistica;
3) legislazione:

a) leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento;
b) nozioni generali sulle leggi e regolamenti, sulla concessione alla costruzione e all'esercizio di ferrovie, tramvie, funivie e servizi pubblici automobilistici;
c) ordinamento ed organizzazione della provincia autonoma di Trento con particolare riferimento al settore dei trasporti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 25 agosto 1980

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1980
Registro n. 43, *foglio n.* 57

(9021)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803350)